
Codice svizzero di deontologia

La Federazione Svizzera degli Avvocati,
in applicazione degli articoli art. 1 e 12.10 degli statuti,
nella consapevolezza che la LLCA stabilisce imperativamente i principi che rego-
lano l'esercizio dell'avvocatura in Svizzera,
nell'intento di unificare le regole di comportamento degli avvocati in Svizzera,
emana le seguenti norme deontologiche, vincolanti per tutti i membri della FSA

I. Comportamento generale degli avvocati

Art. 1 Esercizio della professione diligente e coscienzioso

L'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in confor-
mità all'ordinamento giuridico.

Si astiene da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità.

Art. 2 Esecuzione del mandato

L'avvocato esercita la sua professione in piena indipendenza e stabilisce con il
proprio cliente relazioni chiare.

Egli esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo dell'in-
carico affidatogli.

L'avvocato è personalmente responsabile dell'esecuzione del mandato, indipen-
dentemente dal fatto che sia stato affidato a lui personalmente o allo studio legale
di cui fa parte.

Art. 3 Estinzione del mandato

L'avvocato non rinuncia a un mandato intempestivamente.

Art. 4 Decesso dell'avvocato

L'avvocato si premura di predisporre, in caso di suo decesso, la tutela degli interessi del suo cliente così come la tutela del segreto professionale.

Art. 5 Libera scelta dell'avvocato

L'avvocato non conclude alcun accordo che potrebbe ledere il principio della libera scelta dell'avvocato.

Art. 6 Comportamento processuale

Riservato l'accordo espresso della controparte, l'avvocato non può informare i Tribunali sulle trattative per il componimento bonale della controversia.

Art. 7 Contatto con i testimoni

L'avvocato evita ogni atto che potrebbe influenzare testimoni o periti.

Rimangono riservate le disposizioni speciali che riguardano procedure arbitrali o procedure davanti a Tribunali sopranazionali.

Art. 8 Rapporti con le autorità

L'avvocato si rivolge alle autorità con il rispetto loro dovuto e si attende da loro la medesima considerazione.

Egli intraprende tutti i passi legali necessari alla tutela degli interessi del suo cliente.

Art. 9 Componimento bonale delle controversie

L'avvocato favorisce il componimento bonale delle controversie, ove ciò sia nell'interesse del cliente.

In qualità di rappresentante di una parte in giudizio o di consulente, tiene conto di una mediazione in corso o auspicata dalle parti.

Art. 10 Indipendenza

L'avvocato esercita la sua professione in piena indipendenza, in proprio nome e sotto la propria responsabilità.

In particolare, nell'esercizio della sua professione l'avvocato rifugge vincoli suscettibili di esporlo all'influenza di terzi non iscritti in un registro cantonale degli avvocati.

L'avvocato si astiene da ogni attività incompatibile con la sua indipendenza.

Conflitti di interesse

Art. 11 Principio

L'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati.

Art. 12 Pluralità di clienti

L'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno.

L'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa.

Art. 13 Mandati precedenti

L'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto sulle informazioni fornite da un precedente cliente rischia di essere violato o quando la sua conoscenza degli affari di vecchi clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.

Art. 14 Associazioni di avvocati

Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano all'associazione di avvocati in quanto tale, così come ai singoli membri dello studio legale.

In caso di nuova collaborazione o di associazione fra più avvocati, gli interessati prendono tutte le misure necessarie per garantire la salvaguardia del segreto professionale e per evitare conflitti di interessi.

Art. 15 Segreto professionale

L'avvocato è obbligato a mantenere il segreto professionale, senza limiti temporali e nei confronti di chiunque, su tutto quanto gli è stato confidato dai clienti nell'esercizio della sua professione.

Quando lo reputa necessario nell'interesse del cliente, l'avvocato può appellarsi all'obbligo di serbare il segreto anche se viene svincolato dal cliente.

L'avvocato deve fare rispettare il segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti, così come alle altre persone che cooperano con lui.

Art. 16 Pubblicità

L'avvocato può fare pubblicità.

La pubblicità deve essere veritiera, deve rapportarsi in maniera corretta con l'attività professionale e deve salvaguardare il segreto professionale.

Art. 17 Mandati d'ufficio

L'avvocato si adopera affinché le persone che non sono in grado di sopperire alle spese di giudizio possano beneficiare del gratuito patrocinio. E' tenuto a informare il cliente sulla possibilità di ottenere l'assistenza giudiziaria.

L'avvocato adempie i mandati d'ufficio con la stessa diligenza profusa negli altri mandati.

Riservata una contraria regolamentazione di legge, l'avvocato non può chiedere al cliente un onorario integrativo a quello fissato dall'autorità competente.

Onorari

Art. 18 Principio

L'importo degli onorari deve essere congruo.

La congruità viene determinata sulla base delle circostanze concrete, della difficoltà e dell'importanza del mandato, dell'interesse del cliente, dell'esperienza dell'avvocato così come degli usi in vigore e dell'esito della procedura.

Al momento dell'assunzione del mandato, l'avvocato informa il suo cliente sulle modalità di determinazione del proprio onorario.

Art. 19 Convenzioni sull'onorario

L'avvocato può pattuire una remunerazione forfettaria. Essa deve corrispondere alle sue prevedibili prestazioni.

Prima della fine di una vertenza l'avvocato non può concludere patti di quota lite, né preventivamente impegnarsi a rinunciare all'onorario qualora la vertenza avesse esito negativo.

E' invece consentito pattuire un premio da aggiungersi all'onorario in caso di successo (pactum de palmario).

Art. 20 Acconti

Se l'avvocato chiede il versamento di un acconto sull'onorario o sulle spese, questo deve essere commisurato ai prevedibili costi, esborsi e prestazioni.

Se l'acconto non viene pagato, l'avvocato può rifiutare o rinunciare al mandato con riserva di quanto previsto all'art. 3.

Art. 21 Rendiconto

L'avvocato informa regolarmente il cliente sull'ammontare del proprio onorario e sulle spese.

Se il cliente lo richiede, deve presentare una fattura dettagliata.

Art. 22 Commissione per l'apporto di mandati

L'avvocato non paga commissioni a terzi per l'apporto di mandati e non chiede commissioni per la sua opera di intermediazione.

Art. 23 Beni patrimoniali affidati

L'avvocato custodisce separatamente dal proprio patrimonio i beni patrimoniali affidatigli.

Amministra diligentemente i beni affidatigli e deve sempre essere in grado di restituirli. Le somme incassate per il cliente devono essergli immediatamente riversate. Rimane riservato il diritto dell'avvocato di far valere propri crediti.

L'avvocato tiene una contabilità completa e precisa dei fondi del cliente.

II. Comportamento nei confronti dei colleghi

Art. 24 Lealtà e collegialità

Nell'esercizio della professione l'avvocato non muove attacchi personali ai suoi colleghi.

La collegialità non deve ledere gli interessi del cliente.

Art. 25 Copie di atti

L'avvocato mette spontaneamente a disposizione dei colleghi copia di ogni suo atto processuale.

Si può derogare alla regola se con ciò venisse vanificato o compromesso lo scopo dell'atto stesso.

Art. 26 Comunicazioni tra colleghi

Se l'avvocato invia al collega una comunicazione che desidera abbia carattere riservato, dovrà chiaramente manifestare tale volontà al momento dell'invio.

I documenti e i contenuti di colloqui definiti riservati non devono venire palesati nelle procedure giudiziarie.

Art. 27 Sostituzione di avvocato

L'avvocato che riprende un mandato, precedentemente affidato a un collega, informa quest'ultimo, previo consenso del cliente.

Art. 28 Contatti con la controparte

L'avvocato non può prendere contatto direttamente con una persona rappresentata da un avvocato, senza il consenso di quest'ultimo.

Sono ammesse eccezioni giustificate dalle circostanze. In tal caso informa al più presto il collega.

Art. 29 Lite tra colleghi

Quando l'avvocato ritiene che un collega abbia violato una regola legale o deontologica, deve attirare la sua attenzione sul punto.

In caso di contestazione tra avvocati, essi devono anzitutto cercare di comporre la lite amichevolmente.

Se una composizione bonale non viene raggiunta, l'avvocato deve rivolgersi all'Ordine degli avvocati, cantonale o estero, del collega prima di avviare la procedura giudiziaria o amministrativa.

Art. 30 Mandati contro colleghi

Prima di avviare procedure giudiziarie contro un collega in relazione con la sua attività professionale, l'avvocato deve cercare di raggiungere un componimento bonale della vertenza.

Se l'avvocato ha intenzione di intraprendere passi giudiziari, deve dapprima informare l'Ordine degli avvocati, cantonale o estero, del collega.

Rimangono riservati i casi nei quali un componimento bonale o una mediazione non è possibile per motivi di tempo o in virtù della natura dell'oggetto.

Art. 31 Potere disciplinare

Il potere disciplinare è di competenza degli ordini cantonali.

Il presente Codice svizzero di deontologia è stato adottato con decisione dell'Assemblea dei delegati del 10 giugno 2005 a Lucerna e per decisione del Consiglio entra in vigore il 1 luglio 2005. La Direttiva della FSA relativa alle regole professionali e deontologiche del 1.10.2002 e l'art. 2 della Convenzione che disciplina l'applicazione delle norme deontologiche nei rapporti intercantonali del 16.6.1979 sono abrogati con effetto dal 1.7.2005.

Lucerna, il 10 giugno 2005

Federazione Svizzera degli Avvocati

La presidente:

Il segretario generale:

Avv. Eva Saluz

René Rall